



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Delibera C.C. n. 65 del 14/07/1994 e successivamente modificato con atti C.C. n. 96 del 19/12/2002, n. 5 del 21/01/2004, n. 9 del 08/03/2007 e n. 14 del 25/02/2020

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Oggetto)

Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Cervia dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nel Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 2 (Classificazione del Comune)

Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 25377 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe IV e già analiticamente indicate con deliberazioni n. 2282 del 30.12.1993 e n. 298 del 21.2.1994.

ART. 3 (Maggiorazione stagionale)

Stante la rilevanza dei flussi turistici interessanti il territorio, durante il periodo stagionale dal 16 maggio al 15 settembre di ogni anno si applica una maggiorazione pari al 50% delle tariffe relative alla pubblicità di durata non superiore a 3 mesi di cui agli artt. 12, 2° comma, 14, commi 2, 3, 4 e 5 e dell'art. 15 del Decreto 507 nonché della tariffa base per le pubbliche affissioni di carattere commerciale di cui all'art. 19 del Decreto stesso.

ART. 3 BIS (Categorie delle località)

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Cervia sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale. Nella categoria speciale è inclusa la porzione di territorio comunale posta in ingresso alla città e tangente l'abitato, così individuata:

- area compresa tra: 1) a sud, confine con il Comune di Cesenatico; 2) a est, linea ferroviaria; 3) a nord, Via Ficocle lato sud; 4) a ovest, Strada Statale n. 16,

- area compresa tra: 1) a sud, Via Ficocle lato Nord; 2) a est, Strada Statale n. 16; 3) a nord, Canale Immissario Saline; 4) a ovest, Canale Circondariale Saline,

- area compresa tra: 1) a sud, Canale Immissario Saline; 2) a est, linea Ferroviaria; 3) a nord, Via Nullo Baldini lato sud; 4) a ovest, Strada Statale n. 16,

- area compresa tra: 1) a sud, la Strada Statale n. 71 bis; 2) a est, la zona indicata sub b); 3) a nord, la Via Ficocle; 4) a ovest, la Via Ficocle, intendendo che la demarcazione della Strada Statale n. 16 e della Strada Statale n. 71 bis come linee di confine comprenda tutta la sede stradale e una fascia di rispetto, su entrambi i lati, di mq. 15.

La superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35 per cento della superficie dei centri abitati come delimitata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 30 Aprile 1992 n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche

affissioni di tipo commerciale installati in categoria speciale non potrà superare il 50 per cento della superficie complessiva delle affissioni commerciali. La categoria normale comprende tutta la restante parte del territorio comunale. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del cento per cento (100%) della tariffa normale.

ART. 4 (Definizione dei mezzi pubblicitari)

Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, sono fatte proprie in questo regolamento ed eventualmente specificate nel Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari.

ART. 5 (Riduzione dell'imposta)

La riduzione della tariffa alla metà per la pubblicità imponibile, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopo di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) del Decreto 507, compete quando i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b) dell'art. 16 del Decreto 507, è subordinata alla presentazioni di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

ART. 6 (Quantità degli impianti pubblicitari)

La quantità, le caratteristiche tecniche e la distribuzione nel territorio degli impianti pubblicitari sono stabilite dal competente Organo Comunale che approva il Piano generale degli impianti: a tal fine si dovrà tenere conto delle richieste dei soggetti interessati nonché della distribuzione sul territorio degli esercizi commerciali e delle attività economiche in genere.

ART. 7 (Piano generale degli impianti)

Abrogato con delibera C.C. n. 5 del 21.01.2004

ART. 8 (Impianti privati per affissioni dirette)

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al Piano generale degli impianti, il competente Organo Comunale concede a privati possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

ART. 9 (Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali)

Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento dal competente Organo Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale. 4

TITOLO II PUBBLICITÀ'

ART. 10 (Autorizzazione pubblicità ordinaria (vedi art. 35, comma II)

La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del Decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Dirigente Responsabile competente a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati nel vigente Regolamento edilizio adottato con atto C.C. n. 271 del 23.4.1975 e successive modificazioni e integrazioni. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507 è resa sul modello approntato dal Comune completo degli estremi dell'autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo, ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamento, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 32.

ART. 11 (Autorizzazioni pubblicità con veicoli e varia) (vedi art. 35, comma II)

Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.

ART. 12 (Modalità di applicazione dell'imposta)

Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

ART. 13 (Pubblicità lungo le strade comunali) (vedi art. 35, comma II)

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lett. D del 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1° comma del regolamento

approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso regolamento. Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri del limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non minore ai due metri.

**ART. 14 (Pubblicità entro i centri abitati)
(vedi art. 35, comma II)**

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495. E' vietato l'uso sulle strade del centro storico dei segni orizzontali reclamistici.

ART. 15 (Pubblicità fonica)

Con riferimento all'art. 15 comma 5 D.lgs n. 507/93, "per ciascun punto" di pubblicità, si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.

**ART. 16 (Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti)
(vedi art. 35, comma II)**

E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

**ART. 17 (Divieto di intralcio alla circolazione)
(vedi art. 35, comma II)**

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 18 (Pubblicità luminosa su veicoli) (vedi art. 35, comma II)

La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

TITOLO III PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 19 (Servizio obbligatorio)

Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 20 (Tipologia e quantità degli impianti per pubbliche affissioni)

La quantità, le caratteristiche tecniche e la distribuzione nel territorio degli impianti destinati a pubbliche affissioni sono stabilite dal Piano degli impianti.

ART. 21 (Timbratura manifesti)

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza della affissione.

ART. 22 (Elenco delle posizioni) (1)

L'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

1. Articolo modificato con Delibera C.C. n. xx/xx.xx.2020

ART. 23 (Mantenimento dell'efficacia delle affissioni)

Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione. Nel caso non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 24 (Pagamento diretto) (1)

1. Articolo abrogato con Delibera C.C. n. xx/xx.xx.2020

ART. 25 (Versamento delle somme riscosse direttamente) (1)

1. Articolo abrogato con Delibera C.C. n. xx/xx.xx.2020

ART. 26 (Spostamento degli impianti)

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni,

standardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 27 (Esecuzione del servizio) ⁽¹⁾

Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare all'ufficio competente apposita commissione, contenente i dati identificativi del committente, l'indicazione del numero dei manifesti e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto. Le commissioni, da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate, compatibilmente con le possibilità di esecuzione e la disponibilità degli spazi, dal lunedì al venerdì, fino alle ore 10, sempre che preavvisate almeno entro le ore 9.00, in modo da poter disporre del personale necessario. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, saranno accettate, compatibilmente con le possibilità di esecuzione del servizio e la disponibilità degli spazi, dal lunedì al venerdì fino ad un'ora prima della chiusura dell'ufficio. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso. Gli annunci mortuari e gli anniversari, in caso di urgenze particolari, possono essere affissi direttamente dalle Agenzie funebri negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. L'affissione non deve comunque essere effettuata a discapito di manifesti non ancora scaduti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio competente provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione.

1. Articolo modificato con Delibera C.C. n. xx/xx.xx.2020

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 28 (Gestione contabile)

Le disposizioni in ordine alla gestione contabile relativa all'imposta sulla pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni, sono quelle contenute nel decreto 26.4.1994 del Ministero delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6.6.1994.

ART. 29 (Restituzione riscossioni indebite) ⁽¹⁾

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso; Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine fissato dalle disposizioni di legge vigenti. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura stabilita dalle vigenti norme in materia, decorrono dalla data di esecuzione del pagamento. Qualora il Servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

(1) Articolo modificato con Delibera C.C. n. 9/08.03.2007

ART. 29 BIS (Limite di esenzione dal versamento) (1)

Non è dovuto il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni qualora l'importo da versare risulti inferiore alla somma di € 5,00.

(1) Articolo inserito con Delibera C.C. n. 9/08.03.2007

ART. 30 (Il Funzionario Responsabile)

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuita la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 31 (Gestione in concessione)

Qualora, ritenuto più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio può essere affidato in concessione in conformità alle leggi vigenti in materia. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'Ufficio in questo Regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante norma del capitolato di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto 507. L'Ufficio Tributario provvede a vigilare, anche per mezzo ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 32 (Sanzioni) (vedi art. 35, comma II)

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24, 2° comma, del Decreto 507/93. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato secondo comma dell'art. 24, è stabilita in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione.

ART. 33 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili.

ART. 34 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento ed ogni successiva modifica entrano in vigore dalla data di adozione delle relative deliberazioni di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 35 (Abrogazioni)

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati, nonché

ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quanto stabilito nel presente Regolamento. Le disposizioni contenute agli artt. 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 32 del presente Regolamento dovranno intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari.